

# *I BATTELLI DEL RENO*

---

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

([www.ibattellidelreno.uniba.it](http://www.ibattellidelreno.uniba.it) – [www.ibattellidelreno.it](http://www.ibattellidelreno.it))

direzione

**Gianvito Giannelli Ugo Patroni Griffi Antonio Felice Uricchio**

Comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi -  
Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti -  
Michele Sandulli - Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco  
Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone,  
Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo,  
Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta  
Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino,  
Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano,  
Andrea Sticchi Damiani**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello,  
Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria  
Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti,  
Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara  
Mele**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

## GIURISPRUDENZA

**Tribunale di Como - I Sez. Civ., 7 novembre 2019 - G.D. Dott. Alessandro Petronzi**

*E' inammissibile il piano del consumatore proposto da un libero professionista oberato da un gravoso carico tributario e fiscale accumulato nel corso degli anni di esercizio della sua attività lavorativa autonoma, non essendo possibile escludere che il debitore si sia sovraindebitato senza colpa (Massima non ufficiale).*

Il Giudice Delegato,

vista la proposta di piano del consumatore ex art. 12 bis l. n. 3/12 depositata da [omissis] e per esso dall'Organismo di Composizione della Crisi [Omissis].

visto il proprio decreto in data 05.09.2019 con cui - rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali dell'istante, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 / 9 l. 3/12 - è stata fissata udienza ex art. 12 bis l. 3/12 per il giorno 04.11.2019;

considerato che l'OCC ha dato comunicazione ai creditori della proposta di piano del consumatore e della fissazione della udienza;

rilevato che il creditore [Omissis] S.p.a. ha manifestato opposizione all'omologa del piano, evidenziando il difetto del requisito della meritevolezza in quanto il debitore, già pesantemente sovraindebitato per il pregresso carico fiscale al momento della sottoscrizione del nuovo finanziamento, si era assunto l'ulteriore debito da finanziamento;

visto l'art. 12 bis, comma 3, L. n. 3/2012 nella parte in cui prevede che il Giudice possa procedere alla omologa del Piano del Consumatore qualora escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni (che hanno determinato il sovraindebitamento) senza colpa; considerato che, nella specie, risulta pacifico, come anche attestato dal professionista OCC (cfr. p. 11 Relazione particolareggiata del professionista incaricato) che la causa principale dell'indebitamento sia ascrivibile al gravoso carico tributario e

fiscale accumulato nel corso degli anni (cfr. in particolare il prospetto analitico delle cartelle esattoriali, pag. 12 relazione OCC);

osservato che da detto prospetto si desume un progressivo ma inesorabile aumento della esposizione debitoria erariale a partire dai primi anni 2000, con costante aumento anche per gli anni a seguire, imputabile alla difficoltà di fare fronte al carico fiscale e tributario con le entrate derivanti dalla attività lavorativa autonoma svolta dal debitore;

ritenuto che non possa sostenersi che il debitore si sia ritrovato in una condizione di incolpevole sovraindebitamento, atteso che, proprio dall'esame delle menzionate cartelle esattoriali, se ne trae una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni, ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge in ragione della tipologia di attività svolta, di libero professionista: se da un lato, infatti, è possibile intuire che la descritta situazione di inadempimento degli obblighi fiscali derivi da una non adeguata remuneratività dell'attività lavorativa svolta (comunque ammontante in media alla non irrisoria somma, per un nucleo familiare composto da sole due persone, entrambi lavoratori, di circa 30 mila euro annui, come indicato nella relazione OCC), dall'altro lato, va comunque sottolineato che l'accumularsi del suddetto debito fiscale risulta essere la diretta conseguenza di una precisa scelta del contribuente, perpetrata per anni di non versare le dovute tasse, imposte e contributi previdenziali, risultata possibile anche alla stregua del regime fiscale, applicabile ai lavoratori autonomi, gravati da una serie di oneri di autodichiarazione delle entrate, e di liquidazione delle imposte, cui l'odierno debitore si è da molti anni, quanto meno parzialmente, sottratto;

ritenuto che siffatta pacifica circostanza riverbera i propri effetti in termini di inammissibilità del piano del consumatore proposto non essendo possibile escludere che il debitore si sia sovraindebitato senza colpa;

rilevato a questo punto che, ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore quale requisito necessario ai fini dell'omologazione, a nulla rileva il finanziamento sottoscritto con [Omissis] s.p.a., poiché sottoscritto in data successiva al già ingente sovraindebitamento maturato in seguito al cumulo di debiti erariali, cumulo che costituisce la causa primigenia dello stato di sovraindebitamento;

considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuti insussistenti i presupposti previsti dalla legge per ritenere meritevole il piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, si impone il rigetto della richiesta di omologa del piano del consumatore

P.Q.M.

- a) rigetta l'omologa del piano del consumatore come proposto;
- b) revoca il decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento del consumatore ex art 10 comma 3 legge n 3/2012;
- c) dichiara estinto il procedimento; [omissis].

## **Libero professionista e piano del consumatore: un rebus ancora da risolvere.**

*SOMMARIO: 1. La pronuncia in commento: il libero professionista oberato da debiti erariali e il piano del consumatore. - 2. Il filtro di meritevolezza: il parametro della «colpa grave» introdotto dal CCII. - 3. La questione ancora controversa dell'accesso al piano del consumatore da parte del debitore con debiti «misti» o «promiscui». - 4. Il panorama normativo dopo la Riforma Rordorf. - 5. Professionista e consumatore: una antinomia reale o apparente - 6. La tipologia di debiti ristrutturabili con il piano del consumatore. - 7. La sorte incerta dei debiti rimasti fuori dal piano del consumatore.*

### *1. La pronuncia in commento: il libero professionista oberato da debiti erariali e il piano del consumatore.*

Il Tribunale di Como nel decreto che si annota ha rigettato l'omologazione di un piano del consumatore presentato da un libero professionista perché giudicato colpevole del proprio sovraindebitamento. In particolare, il giudice delegato alla procedura, sulla base delle risultanze della relazione particolareggiata presentata dall'OCC ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, della legge 27 gennaio 2012 n. 3<sup>1</sup>, dopo avere individuato la causa principale del sovraindebitamento nel «*gravoso carico tributario e fiscale accumulato nel corso degli anni*» di esercizio dell'attività lavorativa autonoma, ha ritenuto il piano inammissibile, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, della medesima legge, «*non essendo possibile escludere che il debitore si sia sovraindebitato senza colpa*».

Avendo il Tribunale ravvisato nel cumulo dei debiti tributari la «*causa primigenia dello stato di sovraindebitamento*», ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore, quale requisito necessario i fini dell'omologazione, diveniva irrilevante l'indagine sul finanziamento concesso dal creditore opponente, perché contratto in data successiva al già perdurante sovraindebitamento maturato nei confronti dell'erario.

La pronuncia in commento merita di essere annotata in quanto offre l'occasione per affrontare due questioni di grande interesse, non solo speculativo, ma anche applicativo, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche alla luce delle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII)<sup>2</sup>. Da un lato, quella legata all'oggetto ed ai limiti del sindacato giudiziale, che costituisce

---

<sup>1</sup> Nel testo risultante dalla modifica apportata dal d.l. n. 179 del 18.10.2012 (c.d. decreto crescita 2.0), convertito nella legge n. 221 del 17.12.2012.

<sup>2</sup> CCII: d.lgs. n. 14 del 12.01.2019, pubblicato sulla G.U. del 14.02.2019 e destinato ad entrare in vigore, almeno con riferimento alle norme che interessano il presente commento, il 15.08.2020, cioè 18 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta (art. 389 del CCII), pur nella consapevolezza che la disciplina oggi vigente (legge n. 3 del 2012) seguirà a trovare applicazione per tutte le procedure di sovraindebitamento aperte prima della entrata in vigore del Codice o anche successivamente, ma sulla base di domande presentata prima (art. 390 CCII).

certamente il principale baluardo a difesa delle ragioni dei creditori<sup>3</sup> e, dall'altro, quella relativa all'ammissibilità o meno di un piano del consumatore proposto da un libero professionista come nella vicenda in esame<sup>4</sup>.

## 2. Il filtro di meritevolezza: il parametro della «colpa grave» introdotto dal CCII.

Sotto il profilo soggettivo, non vi è dubbio che l'elemento distintivo fra la procedura di composizione della crisi del consumatore (il c.d. piano del consumatore) e le altre procedure di sovraindebitamento (l'accordo o concordato minore nel CCII, e la procedura di liquidazione o liquidazione controllata nel CCII) risiede proprio nei labili confini<sup>5</sup> della figura del consumatore<sup>6</sup>, il solo a poter ristrutturare i propri debiti senza dover passare per il consenso dei creditori. Il consumatore, infatti, si limita a progettare «unilateralmente» un percorso di ristrutturazione dei debiti, che verrà direttamente sottoposto all'esame e all'approvazione del tribunale (in composizione monocratica: art. 67, comma 6, CCII), producendo infine, se il vaglio giudiziale sarà superato, effetti analoghi a quelli dell'accordo omologato<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> In argomento, A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, in A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano e F. Rolfi (a cura di), *Il nuovo sovraindebitamento, dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Zanichelli, Bologna, 2019, 98.

<sup>4</sup> Sul tema, S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, in *Il nuovo sovraindebitamento, dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 21 e ss.; A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 73 e s.; E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, in *I Battelli del Reno [on line]*, 13.07.2013, 6 e ss.

<sup>5</sup> Sui quali cfr. ex multis F. BARTOLINI, *Il consumatore: chi era costui?*, in nota a Cassazione, Sez. III, 10.07.2008, n. 18863, in *Danno resp.*, 2009, 385 ss., ove il principio diffuso anche nella giurisprudenza successiva, per il quale «deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale».

<sup>6</sup> Introdotto dal d.l. n. 179 del 18.10.2012 (c.d. decreto crescita 2.0), convertito nella legge n. 221 del 17.12.2012, che - come è noto - ha disciplinato per la prima volta una procedura concorsuale (per la indiscussa natura concorsuale cfr., di recente, D. VATTERMOLI, *La disciplina del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Giustizia Civile.com*, 31.01.2019, 3) ad appannaggio esclusivo del «consumatore» (il c.d. piano del consumatore, appunto), prevedendo in tal guisa due distinti itinerari, a seconda che si abbia a che fare con un «debitore civile» (e cioè con un debitore non soggetto e non assoggettabile «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate» dalla legge in esame), ovvero con un «consumatore» (cioè con un debitore «persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»). In questi termini, G. TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, in F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova (a cura di), *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, Giuffrè, Milano, 2013, 7.

<sup>7</sup> Così M. SCIUTO, *Il "debitore civile" sovraindebitato*, in M. Cian (a cura di), *Diritto Commerciale. II. Diritto della crisi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 2019, 251; G. TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 8; F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, ivi, 13 e s., il quale qualifica il piano del consumatore in termini di «concordato coattivo» assimilabile a quello previsto in materia di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria comune, ove anche la proposta di concordato è comunicata ai creditori che, però, non la votano, ma possono piuttosto opporsi all'omologazione del concordato.

Il giudizio di omologazione da parte del tribunale ha ad oggetto, non solo la fattibilità (economica e l'ammissibilità giuridica: art. 70, comma 7, CCII) del piano, ma anche la meritevolezza del debitore, che sussiste quando sia escluso «che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali» (così l'attuale art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3 del 2012)<sup>8</sup>.

Ora, se il vaglio di fattibilità del piano non può che richiamare l'analogo giudizio del tribunale previsto per il concordato preventivo (art. 162 l.fall.) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, l.fall.) e il relativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale<sup>9</sup>, il giudizio di meritevolezza, invece, impone al giudice un diverso e più penetrante sindacato sulle ragioni del sovraindebitamento<sup>10</sup>.

Certamente, la scelta del legislatore del 2012 di escludere dalla procedura, attraverso il diniego dell'omologazione, il consumatore «colpevole»<sup>11</sup> ha destato più di una perplessità, essendo nozione di comune esperienza che «il sovraindebitamento del consumatore è conseguenza in genere di un ricorso eccessivo al credito al consumo e della mancanza di un'adeguata educazione finanziaria»<sup>12</sup>. Con il rischio di lasciare «fuori dalla tutela, perché

---

<sup>8</sup> A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Il Mulino, Bologna, 2017, 604; M. SCIUTO, *Il "debitore civile" sovraindebitato*, cit., 254.

<sup>9</sup> Dove la «fattibilità» - che viene intesa come prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati - implica una ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. «La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. È, invece, di competenza esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati; è quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori» (in questi termini, Cassazione SS.UU., 23.01.2013, n. 1521, in *Fallimento*, 2013, 149, con nota di M. FABIANI, *La questione "fattibilità" del concordato preventivo e la lettura delle Sezioni Unite*; in *Dir. fall.*, 2013, 1, II, 1, con nota di A. DIDONE, *Le Sezioni unite e la fattibilità del concordato preventivo*). Anche di recente è stato ribadito in giurisprudenza come «non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico - economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minima del soddisfacimento dei creditori rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza» (così Cass., Sez. I, 08.02.2019, n. 3863, in *Fallimento*, 2020, 98 e ss., con nota di L.A. BOTTAI, *La percentuale irrisoria nel concordato preventivo*).

<sup>10</sup> A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 98.

<sup>11</sup> La legge n. 3 del 2012 richiede al debitore sovraindebitato una «accortezza media» nella contrazione dei debiti, che nella pratica si traduce in una comparazione fra il reddito corrente del consumatore e la sua capacità patrimoniale, e l'ammontare dei debiti contratti (F. VERDE, *Il sovraindebitamento*, Cacucci, Bari, 2014, 139).

<sup>12</sup> L. PANZANI, *La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012*, in *www.Treccani.it*.

*immeritevoli, proprio coloro che ne avrebbero più bisogno»,* cioè le fasce sociali più deboli<sup>13</sup>, prive di adeguati strumenti di protezione<sup>14</sup>.

Senonché, in sede di prima applicazione della normativa, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore<sup>15</sup>. Se non vi è dubbio, infatti, che la situazione di sovraindebitamento determinata da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia (propria o) di un familiare<sup>16</sup> oppure il sopravvenuto ed impreveduto mancato sostegno dei genitori nel pagamento delle rate del mutuo<sup>17</sup>, non possa incidere sulla valutazione di meritevolezza, escludendo la colpa del consumatore<sup>18</sup>, è parimenti vero che sono stati omologati piani in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano invece ravvisabili, per avere egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio<sup>19</sup>, oppure per essere affetto da ludopatia<sup>20</sup>, per aver costituito *trust* e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori<sup>21</sup> o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori<sup>22</sup>. E' invalsa cioè una lettura dell'art. 12-bis della legge n. 3 del 2012 propensa ad ampliare le maglie di accesso al piano del consumatore, al fine di dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa,

---

<sup>13</sup> E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, cit., 19, ove approfondimento del tema.

<sup>14</sup> Sull'argomento F. VERDE, *Il sovraindebitamento*, cit., 139; anche L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, 699, per il quale è «evidente che il consumatore si «sovraindebita» quasi sempre per colpa grave, se si eccettuano i casi in cui vi è la perdita del lavoro o sopraggiunge una grave malattia di un familiare o si interrompe un rapporto coniugale».

<sup>15</sup> Per una prima casistica giurisprudenziale sulla meritevolezza del consumatore, cfr. R. BATTAGLIA, *La crisi da sovraindebitamento nella giurisprudenza: lo stato dell'arte*, in *Fallimento*, 2018, 244 e ss., ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali; L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 699, il quale criticamente osserva come «un atteggiamento rigoroso dei giudici, nell'interpretare la norma, avrebbe ridotto al lumicino le speranze del consumatore di superare il vaglio giurisdizionale».

<sup>16</sup> Trib. Rimini, 01.03.2019, in [www.jusdicere.it](http://www.jusdicere.it); Trib. Napoli, 11.01.2018, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Cagliari, 11.05.2016, in [www.fallimentisocietà.it](http://www.fallimentisocietà.it); Trib. Pistoia 28.02.2014.

<sup>17</sup> Trib. Verona, 20.07.2016, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>18</sup> In dottrina cfr. F. VERDE, *Il sovraindebitamento*, cit., 139; E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, cit., 19, per la quale sembra «evidente che il consumatore «meritevole» prefigurato dal legislatore corrisponde a quello che nei Paesi anglosassoni viene definito well educated middleclass consumer; a colui, cioè, che già sa come tutelarsi da solo, in quanto è in grado di comprendere le informazioni che gli vengono fornite, di confrontare e talvolta anche negoziare le condizioni dell'acquisto o del finanziamento. Un soggetto con tali caratteristiche potrà aver bisogno di questa procedura solo in ipotesi relativamente marginali, in genere in seguito ad accadimenti del tutto imprevedibili (per esempio, morte, malattia, perdita del lavoro ...), che si siano verificati successivamente all'assunzione del credito».

<sup>19</sup> Trib. Pistoia, 11.07.2014.

<sup>20</sup> Trib. Torino, 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015, in [www.osservatorio.oci.org](http://www.osservatorio.oci.org).

<sup>21</sup> Trib. Prato, 28.09.2016, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>22</sup> Trib. Benevento, 19.11.2016.



facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito «sommerso»<sup>23</sup>.

Impostazione giurisprudenziale oggi corroborata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, al comma 1 dell'art. 69 (rubricato «*condizioni soggettive ostative*»), esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento «*con colpa grave, malafede o frode*»<sup>24</sup>, secondo un parametro ascendente che vede quale punto di partenza la «colpa grave», con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano del consumatore l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con «colpa lieve»<sup>25</sup>.

Alla luce della novella legislativa, la non meritevolezza deve essere individuata nelle ipotesi in cui, non solo la sproporzione fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio (prontamente liquidabile)<sup>26</sup> del debitore sia stata determinata consapevolmente o addirittura appositamente, eventualmente ponendo in essere atti in frode ai creditori (in violazione della garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.), ma anche ove ciò dipenda da «colpa grave», intesa come «*comportamento irragionevole di mancata previsione di non poter adempiere, avendo come elementi di riferimento il proprio reddito e il proprio patrimonio*»<sup>27</sup>. Il giudizio di diligenza, rimesso al giudice, dovrebbe pertanto essere basato su «*un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale*» di cui al paradigma normativo dell'art. 1176, comma 2, c.c., trattandosi di un consumatore, di un soggetto cioè che, per definizione, è tecnicamente impreparato<sup>28</sup>.

A mitigare ancor di più il giudizio di meritevolezza concorre anche la possibilità introdotta dal CCII (all'art. 69, comma 2) di valutare, anche sulla base della relazione particolareggiata dell'OCC (di cui all'art. 68, comma 3), se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del «*merito creditizio*» al momento dell'erogazione del prestito (art. 124-bis TUB), colmando in tal guisa una lacuna della legge n. 3 del 2012<sup>29</sup>. La mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, infatti, non comporta solo le preclusioni processuali previste dal comma 2 dell'art. 68 del CCII<sup>30</sup>, ma contribuisce -

<sup>23</sup> Trib. Ancona, 09.09.2019, in *www.jusdicere.it*.

<sup>24</sup> Fortemente critico, invece, nei riguardi della novella è L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 699, per il quale mentre la legge delega n. 155/2017 si proponeva la eliminazione del regime della «meritevolezza», limitando l'esclusione dalla procedura solo per chi avesse agito con dolo o con atti in frode, il CCII, invece, richiede l'assenza di «colpa grave», penalizzando in tal guisa il consumatore, anche in considerazione del fatto che adesso gli viene inibito l'accesso alla procedura del c.d. concordato minore (v. art. 74, comma 1, CCII).

<sup>25</sup> In termini cfr. Trib. Ancona, 09.09.2019, cit.

<sup>26</sup> Secondo la definizione di sovraindebitamento fornita dall'attuale art. 6, comma 2, lett. a) della legge n. 3 del 2012, sostituita nel CCII da quella di crisi o di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, lett. a,b,c, del d.lgs. 14 del 2019.

<sup>27</sup> A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 99.

<sup>28</sup> A. CRIVELLI, op. ult. cit., 100.

<sup>29</sup> L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 699.

<sup>30</sup> Il quale perde il potere di presentare osservazioni nel giudizio di omologazione e di proporre reclamo avverso l'omologazione, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti

unitamente agli altri elementi di indagine forniti dall'OCC o acquisiti d'ufficio dal giudice - a stemperare i profili di colpevolezza del consumatore nella determinazione della situazione di sovraindebitamento<sup>31</sup>.

3. *La questione ancora controversa dell'accesso al piano del consumatore da parte del debitore con debiti «misti» o «promiscui».*

Il favor che il legislatore ha voluto riservare al solo debitore sovraindebitato che rivesta anche la qualifica di consumatore<sup>32</sup>, di fatto ha costituito il vero «collo di bottiglia» delle nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. E' evidente, infatti, come l'introduzione ad opera della legge n. 3 del 2012 di una normativa concorsuale<sup>33</sup> di

---

dolosi del debitore (per un'analisi critica delle sanzioni comminate al finanziatore, cfr. A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 103 e s.).

<sup>31</sup> In questo senso, si veda la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, III Sez. civ. del 21.12.2018 (in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), ove si afferma che «[l]art. 124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. [...] Il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio». Nella stessa direzione si colloca anche Trib. Rimini, 01.03.2019, cit., il quale nell'omologare un piano del consumatore, ha stabilito che «nell'indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza che all'art. 68 co. 3 prevede che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita». In senso critico, invece, L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 700, per il quale la circostanza che il consumatore è quasi sempre in «colpa grave» al momento dell'assunzione dei debiti (essendo perfettamente a conoscenza dei propri redditi quando contrae l'ennesima obbligazione da consumo), renderebbe del tutto irrilevante la previsione di condotte sanzionabili a carico dell'ente finanziatore.

<sup>32</sup> F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, cit., 13 s., per il quale il regime di particolare favore accordato al consumatore risponde all'esigenza, di ordine pubblico economico, di definizione ragionevole della situazione di sovraindebitamento di coloro che non svolgono un'attività economica.

<sup>33</sup> Come sopra anticipato, infatti, non si dubita più che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento abbiano natura concorsuale (cfr. A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 582, per i quali in tal senso depono sia il dato letterale (art. 6, comma 1 e art. 7, comma 2, della legge n. 3 del 2012), sia la circostanza che le procedure in oggetto, nella loro attuale configurazione, comportano tutte sia una regolamentazione coattiva dei rapporti creditori - debitore, sia l'imposizione di vincoli sul patrimonio del debitore) ed *a fortiori* dopo l'emanazione del nuovo CCII che, anche da un punto di vista topografico, ha inserito le procedure da sovraindebitamento nell'ambito delle altre procedure concorsuali, attribuendone la medesima dignità normativa; DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, cit., 14. In favore della natura concorsuale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, si è di recente espressa sia la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I, 12.04.2018, n. 9087, in *Fallimento*, 2018, 984 e ss., con nota di C. TRENTINI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono una "procedura concorsuale": la Cassazione completa il percorso*) che occupandosi della qualificazione giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis f. fall. e forte della normativa comunitaria, ravvisa nella sfera della concorsualità «una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal

particolare favore (il piano del consumatore, appunto), abbia inevitabilmente indotto il debitore sovraindebitato a voler assumere le vesti di consumatore, anche lì dove tale qualificazione giuridica non fosse del tutto scontata, suscitando in tal guisa un animato dibattito in dottrina ed in giurisprudenza. Dibattito, invero, destinato - per le considerazioni di seguito esposte - ad alimentarsi ulteriormente anche dopo l'entrata in vigore del nuovo CCII che sul punto non ha inteso fare chiarezza<sup>34</sup>.

Eppure, il legislatore italiano, con la giusta lungimiranza e nel tentativo di evitare prevedibili contrasti interpretativi, ha mutuato una nozione di consumatore già conosciuta e roduta a livello comunitario<sup>35</sup>.

Tanto, però, evidentemente non è bastato, residuando ancora oggi un largo margine di incertezza in ordine a questa definizione e al suo perimetro normativo<sup>36</sup>.

Le questioni più controverse hanno riguardato, in particolare, il fideiussore dell'altrui impresa o professione<sup>37</sup>, il socio illimitatamente responsabile di società fallibile<sup>38</sup> (ovvero, secondo il CCII, assoggettabile a liquidazione giudiziale) e l'insolvente civile con debiti «misti o promiscui», cioè contratti non solo per ragioni personali o familiari, ma anche in funzione dell'attività imprenditoriale o professionale «eventualmente» svolta (v. art. 6, comma 2, lett. b, della legge n. 3 del 2012)<sup>39</sup>.

Con specifico riferimento all'ultima problematica, in particolare, si è contrapposto il consumatore c.d. «puro» che, cioè, ha contratto debiti esclusivamente per ragioni personali o familiari, dal consumatore c.d. «spurio» che ha, invece, assunto obbligazioni anche di tipo imprenditoriale o professionale<sup>40</sup>. Circostanza questa che ricorre con una

---

*progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo, costituito dalla procedura fallimentare, fino all'orbita più estrema degli accordi di ristrutturazione dei debiti, passando attraverso le altre procedure di livello intermedio», fra le quali, appunto, quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento, che la Corte Costituzionale a proposito della falcidiabilità dell'IVA anche nelle procedure di sovraindebitamento (cfr. Corte Cost., 22.10.2019, n. 245, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 11.12.2019).*

<sup>34</sup> Perdendo probabilmente una preziosa opportunità: così L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 701.

<sup>35</sup> Il riferimento è naturalmente alla nozione di consumatore contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 6.09.2005 (c.d. Codice del Consumo), per il quale tale è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

<sup>36</sup> L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 697 ss.

<sup>37</sup> Per una ricognizione sul tema, cfr. S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 22 e ss.; L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 703; F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, in nota a Trib. Prato, 16.11.2016 e Trib. Milano, 18.08.2016, in *Fallimento*, 2017, 198 ss.

<sup>38</sup> In argomento, cfr. LUCCI, *Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da sovraindebitamento*, nota a Trib. Rimini, 22.03.2018 e Trib. Verona, 09.05.2018, in *Fallimento*, 2019, 946 ss.; S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 26 e ss.; F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 198 e ss.

<sup>39</sup> Sul tema cfr. Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869 (est. M. Ferro), in *Fallimento*, 2016, 661 e ss., con articolata nota di F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, ove ulteriori riferimenti.

<sup>40</sup> L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702. F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 198 e ss.

certa frequenza nei casi di debitore (persona fisica) ex imprenditore<sup>41</sup>, il quale assieme ai debiti «comuni» (assunti cioè per esigenze personali e/o familiari), conserva ancora il fardello dei debiti contratti in funzione della precedente attività d'impresa<sup>42</sup>. Il più delle volte, si tratta di debiti residui verso i fornitori, ex dipendenti (per TRF o mensilità non corrisposte) oppure verso l'erario (es. per IVA o IRPEF non pagata) e gli enti previdenziali (es. l'INPS per ritenute operate e non versate). Circostanza che, invero, può profilarsi con analoga complessità anche nei casi (ugualmente ricorrenti) in cui l'attività d'impresa o professionale non sia affatto cessata al momento della proposizione del piano del consumatore. Quando, cioè, l'imprenditore o il professionista intenda ristrutturare, con lo strumento del piano del consumatore, solo una parte dei suoi debiti, quelli, cioè, di tipo personale (es. finanziamento contratto per l'acquisto di beni di consumo oppure mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione familiare)<sup>43</sup>.

Ebbene, nei casi di obbligazioni composite, il problema che l'interprete (in particolare l'operatore del diritto) è chiamato a dirimere è triplice.

Innanzitutto, ci si deve interrogare se colui che ricopre o ha ricoperto (al momento della presentazione del piano) la qualifica di imprenditore o professionista possa essere considerato «consumatore» ai fini della procedura di sovraindebitamento (art. 6, comma 2, lett. b, della legge n. 3 del 2012) oppure se vi è un'incompatibilità ontologica e concettuale fra le due categorie soggettive (di consumatore, da una parte, e di imprenditore o professionista, dall'altra)<sup>44</sup>, che ne precluderebbe in nuce l'accesso<sup>45</sup>.

Nel caso, poi, di risposta affermativa al primo quesito, ci si deve ancora chiedere quali debiti siano ristrutturabili attraverso il piano del consumatore: se solo quelli c.d. «comuni» o anche (ed in quale misura) quelli funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale «eventualmente» svolta<sup>46</sup>.

---

<sup>41</sup> Purché, in ogni caso, non assoggettabile ad altre procedure concorsuali (arg. ex art. 6, comma 1, e art. 7, comma 2, lett. a, della legge n. 3 del 2012), in quanto non fallibile (imprenditore agricolo o «minore» oppure cessato da più di un anno ex art. 10 l.fall.): F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669.

<sup>42</sup> L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 701 s.

<sup>43</sup> F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669.

<sup>44</sup> Così ad esempio A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584; G. TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 8, per il quale il piano del consumatore costituisce una procedura più snella riservata a «chi non esercita alcuna attività professionale o a chi non ha contratto alcun debito per esercitarla». In argomento, cfr. E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, cit., 6 e ss., per la quale, a dispetto della lettera della legge (che sul punto sarebbe equivoca), deve precludersi l'accesso al piano del consumatore da parte di colui che «svolga professionalmente un'attività produttiva». Anche la Relazione di accompagnamento al d.l. 179 del 2012, in maniera invero apodittica, afferma che «in presenza di masse debitorie composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi».

<sup>45</sup> In argomento cfr. S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 21 e ss.

<sup>46</sup> Sul punto, A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, in *Fallimento*, 2019, 720 e s.

Infine, ove si ritengano ristrutturabili con il piano del consumatore i soli debiti personali o familiari del sovraindebitato, quali sono (sempre che ve se ne siano) gli strumenti a tutela dei creditori rimasti estranei al piano, dei creditori cioè, titolari di crediti sorti in funzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale «*eventualmente*» svolta dal debitore.

E' infatti, agevole rilevare che ove si consentisse al debitore sovraindebitato con debiti «misti» di poter ristrutturare, attraverso il piano del consumatore, i soli debiti personali, destinando al soddisfacimento dei rispettivi creditori (personali) il suo (eventualmente intero) patrimonio, i creditori pretermessi dalla procedura (quelli, cioè, professionali) potrebbero risentirne un pregiudizio (anche grave) in spregio al principio della responsabilità patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.<sup>47</sup>, legittimandosi in tal guisa un'ipotesi di segregazione patrimoniale che non sarebbe espressamente prevista dal legislatore<sup>48</sup>.

#### 4. *Il panorama normativo dopo la Riforma Rordorf.*

Per un approccio al problema, non può prescindersi da un'indagine ermeneutica (letterale, ma anche logica e sistematica) delle norme di riferimento ed in particolare di quelle che dettano la nozione di «consumatore» rilevante ai fini della disciplina sulle crisi da sovraindebitamento.

Ora, l'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3 del 2012, più volte citato, definisce il consumatore come «*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*». Norma che riproduce sostanzialmente (anche se non formalmente)<sup>49</sup> la nozione di consumatore contenuta nell'art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005), che lo definisce infatti come «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*»<sup>50</sup>.

L'elemento distintivo risiede, piuttosto, nell'avverbio «*esclusivamente*» aggiunto dal legislatore nazionale alla nozione interna di consumatore sovraindebitato<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 74. Coglie pienamente il problema P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, in *Fallimento*, 2016, 1284; E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, cit., 7.

<sup>48</sup> A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 583; F. MACARIO, *Finalità e definizioni*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 18; E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, cit., 7. Sul punto cfr. anche Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit.

<sup>49</sup> L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 701; A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584.

<sup>50</sup> Trib. Bergamo, 12.12.2014, in *www.ilcaso.it*, 22.12.2014, per il quale «*la definizione ricalca sostanzialmente quella di cui all'art. 3 del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), di matrice in gran parte comunitaria, ove lo scopo dell'attività svolta dal soggetto eventualmente destinatario di tutela è il fulcro che orienta l'interpretazione delle norme*».

<sup>51</sup> Eppure, nella prima versione della legge sul sovraindebitamento, quella introdotta cioè dal d.l. n. 212 del 2011, rilevava «*il sovraindebitamento dovuto "prevalentemente" all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore*» (v. art. 1, comma 2, lett. b).

A colmare questa differenza linguistica ci ha pensato il nuovo CCII che all'art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 14 del 2019 (che detta le «definizioni» del Codice)<sup>52</sup>, fornisce una nozione di consumatore esattamente corrispondente a quella del Codice del Consumo<sup>53</sup>, definendolo, per l'appunto, come «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta [...]»*<sup>54</sup>.

Eppure, già l'art. 1 del d.l. n. 212 del 22 dicembre 2011, che ha preceduto l'emanazione della legge n. 3 del 2012, nel disciplinare in una fase embrionale la composizione della crisi da sovraindebitamento, rinviava tout court alla nozione di «consumatore» contenuta nel Codice del Consumo<sup>55</sup>.

E' pertanto, il Codice del Consumo e l'elaborazione (dottrinale e) giurisprudenziale formatasi attorno ad esso, che deve fungere, gioco forza, da «bussola»<sup>56</sup> di orientamento per la ricostruzione ermeneutica della nozione di consumatore rilevante nella disciplina delle crisi da sovraindebitamento<sup>57</sup>.

##### *5. Professionista e consumatore: una antinomia reale o apparente.*

Tanto premesso, giova rilevare come le norme interne di riferimento e, cioè, sia l'art. 6, comma 2, lett. b) della vigente legge n. 3 del 2012, che l'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII, non escludono affatto che il debitore svolga (o abbia svolto in passato),

---

<sup>52</sup> L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702, per il quale l'art. 2, lett. e), CCII, pare predicare, finalmente, una interpretazione più larga della nozione di consumatore e ciò si desume proprio dalla definizione dello stesso, in cui non vi è più alcun riferimento all'avverbio «*esclusivamente*», limitandosi la norma ad uniformarsi al codice delle assicurazioni.

<sup>53</sup> In tal senso cfr. la Relazione di accompagnamento ai decreti delegati, sub art. 2, secondo la quale la definizione di consumatore è «*ripresa dal codice del consumo*». Scelta giudicata inopportuna da F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 668, perché effettuata dal legislatore italiano senza considerare la diversa logica fondante i due diversi contesti normativi: quello consumeristico e quello concorsuale.

<sup>54</sup> In argomento cfr. C. CRACULI - A. CURLETTI, *La nozione di consumatore tra codice del consumo e l. 3/2012*, in *Contratti*, 2018, 81; S. TROIANO, *Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*, in G. Alpa e S. Patti (a cura di), *Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, in *Comm. Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2003, 31.

<sup>55</sup> Ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 212 del 2011, infatti, per sovraindebitamento del consumatore doveva intendersi «*il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206*».

<sup>56</sup> Parla di «*bussola*» di orientamento interpretativo, S. LEUZZI, *Le procedure da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 21, ove ulteriori riferimenti.

<sup>57</sup> P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1283, per il quale «*è certo che il consumatore possa anche eventualmente essere imprenditore o professionista al momento della presentazione del piano*». Diversamente, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 668 e s., per la quale, nonostante il testo normativo della legge n. 3 del 2012, la definizione di consumatore importata dal Codice del Consumo determinerebbe, in ambito concorsuale, gravi difficoltà interpretative proprio con riferimento all'indebitamento «*promiscuo*».

un'attività imprenditoriale o professionale, contemplandone anzi espressamente tale «eventualità»<sup>58</sup>.

Numerosi sono, d'altra parte, i riferimenti normativi contenuti nella legge n. 3 del 2012 che attestano la compatibilità della figura del consumatore con quella dell'imprenditore o del professionista. Già l'art. 7, comma 2, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità, vieta l'accesso alle procedure di sovraindebitamento (dell'accordo, comma 1, o del piano del consumatore, comma 1 bis) «quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo», implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia dimensionale di cui all'art. 1 l.fall. L'art. 8, comma 3 bis, fa poi riferimento (in una disposizione dedicata al «contenuto dell'accordo o del piano del consumatore») ad una proposta di accordo o di piano che può essere «presentata da parte di chi svolge attività d'impresa». L'art. 9, ancora, nel disciplinare le modalità di deposito della proposta di accordo o di piano, si riferisce, al comma 3, al «debitore che svolge attività d'impresa», imponendogli di depositare «le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale». Anche l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. c), dettato in tema di «liquidazione del patrimonio», procedura - che come noto - può scaturire anche dalla conversione di un piano del consumatore non andato a buon fine (cfr. art. 14 quater), dispone l'annotazione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura «nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa». Così come l'art. 16, comma 1, lett. b), nell'introdurre le sanzioni penali a carico del debitore (anche consumatore) sovraindebitato, punisce colui che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda della legge n. 3 del 2012 (dunque anche del piano del consumatore), sottragga, occulti o distrugga, in tutto o in parte, la «propria documentazione contabile»<sup>59</sup>.

Ma ancora più rilevante è il riferimento dell'art. 12 bis, comma 3, della legge n. 3 del 2012, che nel delimitare l'ambito del giudizio di omologazione, impone che il Tribunale verifichi non solo la fattibilità del piano, ma anche l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo. Il riferimento è «alle risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate», per le quali il piano può prevedere esclusivamente la

---

<sup>58</sup> Contra, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669, per la quale - nonostante le aperture consentite dall'art. 6 della legge n. 3 del 2012 - in presenza di debiti relativi ad un'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, al debitore sarebbe precluso l'accesso al piano del consumatore, potendosi solo avvalere (ove sempre ne ricorrano i presupposti) delle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (l'accordo o la liquidazione del patrimonio); E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, cit., p. 8; in termini, anche M. RISPOLI FARINA, *I rimedi alle crisi da sovraindebitamento: un assetto definitivo alla crisi del consumatore?*, in S. Bonfatti e G. Falcone (a cura di), *Le procedure di composizione negoziale della crisi e del sovraindebitamento*, Giuffrè, Milano, 2014, 277; A. GUIDOTTO, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Fallimento*, 2012, 22.

<sup>59</sup> Per una ricostruzione sistematica delle norme, cfr. Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit.

dilazione del pagamento, ma non la riduzione<sup>60</sup>. E' al riguardo intuitivo che trattandosi di crediti fiscali propri (ed esclusivi) di colui che svolga (o ha svolto) attività d'impresa (si pensi all'IVA, ma anche alle ritenute non versate), il piano del consumatore non può dirsi precluso a chi è (o sia stato) imprenditore o professionista<sup>61</sup>.

Del resto, la qualità di consumatore non rappresenta un attributo soggettivo aprioristico e preconcepito, ma è «conferita» di volta in volta sulla base dello scopo consumeristico del singolo debito contratto<sup>62</sup>. Il legislatore nazionale, sulla falsariga di quello

---

<sup>60</sup> Norma che invero non è stata riprodotta nel CCII, probabilmente perché giudicata in contrasto con la corrispondente disciplina prevista, in materia di concordato preventivo, dall'art. 182 ter l. fall. (ora, art. 88 del CCII) per il trattamento dei crediti tributari e contributivi, per i quali è espressamente consentito, non solo il pagamento dilazionato, ma anche quello parziale. Peraltro, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 29.11.2019, n. 245, cit., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, limitatamente alle parole «*all'imposta sul valore aggiunto*», proprio per riscontrata violazione del principio di uguaglianza costituzionale di cui all'art. 3 Cost. Peraltro, già la giurisprudenza di merito aveva cercato di dare una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 3/2012, ammettendo la falcidiabilità dell'IVA: v. Trib. Pistoia, 26.04.2017, in *www.ilcaso.it*, 26.05.2017.

<sup>61</sup> In tal senso cfr. di recente Cass., Sez. VI, 16.01.2020, in *www.eclegal.it*, 17.03.2020, secondo la quale «*deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)*». Diversamente, F. MACARIO, *Finalità e definizioni*, cit., 18; A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584, per i quali il piano del consumatore può essere utilizzato solo dal debitore che non svolga attività imprenditoriale o professionale. Ciò perché, quand'anche sia vero che il legislatore abbia voluto fare riferimento, più che alla qualifica soggettiva, al «titolo» delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento, è altrettanto vero che rispetto ad un debitore che svolga anche attività d'impresa o professionale, non sarebbe possibile «isolare» una situazione di sovraindebitamento con riferimento alle sole obbligazioni estranee all'attività imprenditoriale o professionale. Sul punto v. anche Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit., la quale ritiene che «*la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012*». Mette in evidenza le criticità del ragionamento argomentativo della Suprema Corte, P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1283 e s., ove ulteriori riferimenti critici.

<sup>62</sup> S. PACCHI, *Il sovraindebitamento. Il regime italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 694; S. LEUZZI, *Le procedure da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 21.



comunitario, ha inteso riferirsi al «titolo» delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento<sup>63</sup>, non alla qualifica soggettiva astratta del soggetto agente<sup>64</sup>.

Al fine dell'individuazione del «consumatore», pertanto, il giudice dovrà verificare le modalità dell'atto concluso, le forme utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso, allo scopo di verificare se - nel caso specifico - l'oggetto dell'attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni inerenti la sfera privata, personale o familiare<sup>65</sup>.

La selezione, quindi, deve essere condotta sulla base di un criterio teleologico, che accerti la causa dell'indebitamento<sup>66</sup>, che verifichi cioè il rapporto di funzionalità al privato consumo delle obbligazioni contratte<sup>67</sup>.

Nella medesima direzione si pone anche il CCII che nel fornire la definizione di consumatore, all'art. 2, comma 1, lett. e), sopprime l'avverbio «*esclusivamente*», limitandosi a riprodurre la nozione del Codice del Consumo, riconoscendo tale qualifica - come si è visto - a «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*»<sup>68</sup>.

E' del resto lo stesso Codice della Crisi a confermare all'art. 2, comma 1, lett. e), la possibilità che il consumatore svolga «*eventualmente*» anche attività professionale o

<sup>63</sup> A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 584.

<sup>64</sup> Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit., per la quale «*il richiamo è piuttosto alla qualità dei debiti da ristrutturare che la connotano, in sé considerati e nella loro composizione finale*»; in dottrina, G. FALCONE, *Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 13 e ss., per il quale «*la natura di consumatore si lega non già ad una qualità soggettiva "stabile" del debitore [...], ma alla specifica finalità per la quale il debito viene ad essere contratto, di talché alla medesima persona fisica possono fare capo debiti di diversa natura. La qualità di imprenditore e quella di consumatore, riferite ad una persona fisica, non sono omogenee, la prima essendo una caratteristica "ontologica" del soggetto, la seconda essendo un elemento accidentale definito dalla finalità propria dell'atto [...]*». Critica su questa impostazione, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669.

<sup>65</sup> In questi termini, v. Trib. Bergamo, 12.12.2014, cit. Diversamente, F. MACARIO, *Finalità e definizioni*, cit., 18, per il quale, trattandosi nella vicenda del sovraindebitamento di una disciplina sulla responsabilità patrimoniale e non - come nella legislazione consumeristica - sul rapporto contrattuale (ove, in effetti, lo stesso soggetto può in un contesto negoziale assumere la veste di consumatore e in un altro, quello di professionista), l'indebitamento (come del resto anche lo stato di insolvenza) deve essere valutato nel suo complesso, senza poter isolare una sola parte dei debiti (quelli cioè «non professionali», ossia «di consumo»); negli stessi termini, F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669, per la quale la definizione di consumatore importata dal Codice del Consumo sarebbe troppo vasta, mettendo in pericolo i principi essenziali della regolazione concorsuale dei crediti.

<sup>66</sup> F. LAMANNA, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, I, Giuffrè, Milano, 2019, 58, per il quale il suddetto criterio selettivo permette di non escludere dalla nozione di consumatore gli imprenditori o i professionisti quando abbiamo solo debiti che non siano originati dalle suddette attività, ma siano «comuni».

<sup>67</sup> In termini, Trib. Milano, 16.05.2015, in *www.ilcaso.it*; S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 21; Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit., per la quale quello che la legge esige nel consumatore è la «*specifica qualità della sua insolvenza finale*», che deve essere composta da soli debiti di tipo personale o familiare, salvo gli eventuali debiti fiscali dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, che - in quanto tali - devono essere pagati per intero.

<sup>68</sup> L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702, per il quale il CCII parrebbe predicare, finalmente, una interpretazione più larga della nozione di consumatore, sopprimendo l'avverbio «*esclusivamente*».

imprenditoriale, con una previsione che, a voler opinare diversamente, non avrebbe alcun senso o spiegazione<sup>69</sup>.

6. *La tipologia di debiti ristrutturabili con il piano del consumatore.*

La possibilità per il consumatore<sup>70</sup> che svolga (o abbia svolto) anche attività imprenditoriale o professionale, di accedere al piano del consumatore<sup>71</sup>, impone all'interprete di verificare - nel caso di obbligazioni composite - quali debiti siano ristrutturabili attraverso questa procedura: se solo quelli c.d. comuni oppure anche quelli d'impresa o professionali<sup>72</sup>.

Sul punto, non è revocabile in dubbio che la procedura de qua sia stata pensata e disciplinata dal legislatore per la composizione dei soli debiti «*estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*» (art. 6, comma 1, lett. b, legge n. 3 del 2012)<sup>73</sup>. Il particolare favor legislativo<sup>74</sup> che permea questa procedura che non abbisogna - a differenza dell'accordo (o del concordato minore nel CCII) - del consenso dei creditori (ma della sola omologazione del Tribunale), è circoscritto ai soli debiti di «consumo», non a quelli «professionali», che invece devono essere esclusi dal piano<sup>75</sup>.

---

<sup>69</sup> Così A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, cit., 721; ID., *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 73, per il quale il consumatore che sia titolare di un'impresa o di un'attività professionale, può accedere al piano escludendo dallo stesso i debiti (non scaduti) attinenti a tali attività. Si configurerebbe così un'altra ipotesi (oltre a quella prevista dall'art. 67, comma 5, del CCII per il mutuo ipotecario sull'abitazione principale) di debiti esclusi dal piano del consumatore.

<sup>70</sup> Riconosciuta ad esempio in giurisprudenza da Trib. Napoli Nord, III Sez., 21.12.2018, cit., per il quale perché il piano del consumatore sia ammissibile e omologabile occorre che lo squilibrio patrimoniale ed economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare (e non imprenditoriale).

<sup>71</sup> Critica sul punto F. PASQUARIELLO, *La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato*, cit., 669, ove ulteriori riferimenti.

<sup>72</sup> Sul tema cfr. S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 22.

<sup>73</sup> P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1282, per il quale «*pare sicuro, considerato il dato testuale e la finalità della disciplina, che l'istituto abbia in considerazione esclusivamente le obbligazioni che siano state, da un consumatore, assunte per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta da costui*»; G. TERRANOVA, *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 8.

<sup>74</sup> F. DI MARZIO, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitato*, cit., 13 e s., che individua la ratio della normativa di favore prevista per il consumatore nell'esigenza, di ordine pubblico economico, di far fronte alle situazioni di sovraindebitamento di coloro che non svolgono un'attività economica.

<sup>75</sup> P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1283, per il quale il piano resta estraneo ai creditori di diversa natura, i quali non possono subire gli effetti parzialmente liberatori scaturenti dall'omologazione; A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, cit., 720 e s., per il quale l'esclusione dovrebbe riguardare i soli debiti «*professionali*» non scaduti al momento della presentazione del piano. Per Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit., il consumatore, pur potendo esercitare nel contempo attività professionale o d'impresa, al momento della presentazione del piano, non deve avere debiti attuali non pagati derivanti da tali attività, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 (i debiti cioè tributari) che sarebbero in ogni caso «*da dedurre obbligatoriamente nel piano con trattamento adempitivo non temperato da alcuna dilazione*». Critico sull'ultimo assunto, P. LUCCI, op. ult. cit., 1283 e s., per il quale il

Peraltro, un'ipotesi di esclusione dal piano del consumatore di debiti di tipo professionale, è stata espressamente prevista dal CCII per i soci illimitatamente responsabili (per il socio, cioè, di s.n.c., l'accomandatario di s.a.s. e s.a.p.a. e l'accomandante di s.a.s. ingeritosi nella gestione ex art. 2320 c.c.), ai quali è ora permesso di ristrutturare, attraverso questa procedura, esclusivamente i debiti estranei a quelli sociali, che devono quindi essere lasciati fuori dal piano<sup>76</sup>. Eppure, la circostanza che attraverso la procedura di sovraindebitamento il socio illimitatamente responsabile (anche di società non fallibile)<sup>77</sup> potesse destinare una parte del suo patrimonio (anche consistente) ai soli creditori personali, escludendo quelli sociali, costituiva, invero, il principale argomento ostativo all'ammissibilità di un piano siffatto<sup>78</sup>. In altri termini, i creditori sociali, pur avendo un titolo (sussidiario) sul patrimonio personale del socio, non avrebbero potuto realizzare a pieno la sua responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c., se i beni personali fossero stati appresi e destinati ad una procedura personale di sovraindebitamento<sup>79</sup>.

---

ragionamento della Corte di Cassazione, nella richiamata sentenza, porterebbe alla poco ragionevole conclusione per cui i debiti d'impresa dovrebbero essere adempiuti dal consumatore - imprenditore necessariamente *prima* della presentazione del piano, quale presupposto di legittimazione al ricorso, mentre i debiti erariali potrebbero essere pagati per intero anche *dopo*, una volta depositato il ricorso ed omologato il piano.

<sup>76</sup> S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 30.

<sup>77</sup> Cfr. F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 207, per la quale il problema è piuttosto di realizzazione della garanzia patrimoniale generica del socio, il quale anche nel caso di società non fallibile (società agricola, società commerciale sotto - soglia o società fra professionisti), sottrarrebbe, comunque, ai creditori personali una parte del patrimonio, costituito cioè dalla quota sociale, che - in difetto di recesso - resterebbe in società. Pertanto, il problema riguarderebbe non solo i creditori sociali pretermessi dal piano, ma anche quelli personali che vedrebbero, comunque, sottratta alle loro prerogative la quota societaria.

<sup>78</sup> Trib. Milano, 18.08.2016, cit., per il quale il socio illimitatamente responsabile di società fallibile (nella specie una s.a.s.) non può accedere al piano del consumatore perché «i suoi debiti sono anche quelli sociali di cui è illimitatamente responsabile, perciò sembra incongruente procedere ad una sistemazione della situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli della società, così come si dovrebbe provvedere a liquidare il valore della quota posseduta come componente del patrimonio». Invero, anche chi ne predicava l'ammissibilità, aveva cura di specificare che la procedura di sovraindebitamento dovesse comprendere tutti i creditori, sia quelli personali del socio, che quelli sociali: in tal senso cfr. A. NIGRO - V. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., 583.

<sup>79</sup> F. PASQUARIELLO, *L'accesso del socio alle procedure di sovraindebitamento: una grave lacuna normativa*, cit., 204, per la quale è la natura universale delle procedure concorsuali che è di ostacolo alla sovrapposizione di altre pretese creditorie sul medesimo patrimonio, o quota di patrimonio. I creditori sociali, pretermessi dal piano, subirebbero il trattamento preferenziale dei creditori personali, poiché per effetto della procedura di sovraindebitamento, si verrebbe a determinare in favore di questi ultimi una segregazione patrimoniale, assai duratura (da ultimo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27544 del 28.10.2019, in *www.ilcaso.it*, 5.11.2019, ha riconosciuto la legittimità di un piano del consumatore anche con durata superiore ai 5/7 anni, se gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati). Ma anche i creditori personali del socio, a loro volta, non potrebbero realizzare a pieno la responsabilità patrimoniale del loro debitore, in quanto una parte del suo patrimonio - costituita dalla quota sociale - resterebbe comunque in società (quindi fuori dal piano). Conseguentemente, in pendenza di un rapporto sociale, il socio non potrebbe

Ebbene, l'art. 2, comma 1, lett., e) del CCII - come anticipato - ha espressamente riconosciuto la qualifica di consumatore alla persona fisica «anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali», con ciò superando il problema della ammissibilità del piano del consumatore proposto da un socio illimitatamente responsabile<sup>80</sup> ed al contempo limitandolo ai soli debiti personali (non societari)<sup>81</sup>.

La normativa sopra richiamata, pertanto, non pare precludere al consumatore, per quanto attivo (ancora) sul mercato imprenditoriale o professionale, la possibilità di ristrutturare - attraverso il piano - solo una parte dei propri debiti, quelli cioè personali, lasciando fuori quelli di altra natura<sup>82</sup>. D'altra parte, questo approdo interpretativo trova conferma nel carattere non necessariamente universale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la quale a differenza della liquidazione controllata (v. art. 268, comma 1, del CCII) non deve necessariamente comprendere l'intero patrimonio del debitore<sup>83</sup>.

#### 7. La sorte incerta dei debiti rimasti fuori dal piano del consumatore.

La circostanza che il debitore - in presenza di obbligazioni composite o miste - possa con il piano del consumatore ristrutturare i soli debiti di tipo personale o familiare, contratti cioè, «per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta», dischiude il problema degli strumenti di tutela a salvaguardia delle ragioni dei creditori (quelli d'impresa o professionali) rimasti estranei a questa procedura<sup>84</sup>.

---

mai avviare in proprio una procedura di sovraindebitamento. Negli stessi termini, Trib. Milano, 18.08.2016, cit.

<sup>80</sup> Tanto in puntuale esecuzione di quanto previsto all'art. 9 della legge delega n. 155 del 19.10.2017, che richiedeva di «comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili».

<sup>81</sup> P. LUCCI, *Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da sovraindebitamento*, cit., 947, nota 6.

<sup>82</sup> A. CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, cit., 720, il quale sottolinea la possibile non universalità delle procedure concordatarie (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore), a differenza della liquidazione controllata, la quale deve comprendere l'intero patrimonio del debitore e coinvolgere la totalità dei debiti; S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 22, per il quale il consumatore avrebbe nel caso di obbligazioni promiscue l'opportunità di «spacchettare» la propria posizione passiva, nell'ottica di ristrutturare il solo debito personale, cioè quello assunto «esclusivamente per scopi estranei» alla professione o all'impresa.

<sup>83</sup> A. CRIVELLI, *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, cit., 73, per il quale manca in effetti tanto nella disciplina del concordato minore come in quella della ristrutturazione dei debiti del consumatore, una norma analoga a quella dell'art. 268, comma 1, CCII, per la quale la liquidazione controllata deve avere ad oggetto tutti i beni del debitore, con le sole esclusioni di cui al 3° comma. Diversamente, E. SABATELLI, *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, cit., 7, per la quale in mancanza di una espressa previsione di legge, la deroga all'art. 2740 c.c. dovrebbe considerarsi inammissibile.

<sup>84</sup> Sull'argomento cfr. P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1284 e ss.; A. CRIVELLI, op. ult. cit., 69 e ss., per il quale il problema riguarda anche l'ipotesi inversa, cioè, quella dei creditori personali che vedono sottratte al piano le risorse eventualmente destinate ai creditori non consumeristici. Con riferimento specifico alla posizione del socio illimitatamente responsabile, S. LEUZZI,

Infatti, il debitore potrebbe - attraverso il piano - destinare le sue risorse (in tutto o in parte) al soddisfacimento delle ragioni dei soli creditori personali, a svantaggio di quelle dei creditori d'impresa o professionali, i quali vedrebbero corrispondentemente diminuito (in tutto o in parte) il patrimonio del loro comune debitore<sup>85</sup>. I creditori non consumeristici, infatti, una volta omologato il piano del consumatore che abbia destinato al soddisfacimento - seppure parziale - dei soli creditori personali, tutti i beni del debitore, vedrebbero preclusa di fatto la possibilità di soddisfacimento delle loro ragioni<sup>86</sup> (anche se anteriori al piano)<sup>87</sup>.

Problematica analoga a quella che si pone per l'ipotesi<sup>88</sup> - oramai espressamente ammessa dal CCII<sup>89</sup> - del piano del consumatore presentato da un socio illimitatamente responsabile di società (s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.), per la ristrutturazione dei (soli) debiti estranei a quelli sociali (art. 2, comma 1, lett. e, del CCII). Anche in tal caso, la destinazione del patrimonio del socio - consumatore al soddisfacimento (sia pure parziale) dei creditori personali potrebbe avvenire a detrimento di quelli sociali, rimasti fuori dal piano<sup>90</sup>.

---

*La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 30 e s., per il quale occorre che la ristrutturazione dei debiti personali del socio non avvenga a discapito dei creditori sociali.

<sup>85</sup> Diminuzione non solo quantitativa, ma anche qualitativa, riferita cioè alla consistenza delle risorse destinate al piano del consumatore e sottratte ai creditori estranei.

<sup>86</sup> P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1284, per il quale, in tali circostanze, i creditori rimasti estranei potrebbero avere soddisfazione solo dopo che al debitore dovessero eventualmente sopravvenire nuovi beni e disponibilità economiche ed una volta intervenuta la tacitazione dei creditori compresi nel piano.

<sup>87</sup> Ove le ragioni di credito siano posteriori al piano, invece, è la stessa legge (art. 12 *ter*, comma 2, della legge n. 3 del 2012) ad impedire ai creditori sopravvenuti di procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

<sup>88</sup> Peraltro già riconosciuta da parte consistente della giurisprudenza di merito: Trib. Rimini, 22.03.2018 e Trib. Verona, 09.05.2018, in *Fallimento*, 2019, 943 e ss.; Trib. Prato, 16.11.2016, cit.; contra Trib. Milano, 18.08.2016, cit.

<sup>89</sup> S. SANZO, *I principi generali e le disposizioni di immediata attuazione*, in S. Sanzo e D. Burroni (a cura di), *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Zanichelli, Bologna, 2019, 17.

<sup>90</sup> In tal senso, cfr. S. LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, cit., 30 e 31.

In mancanza di una norma<sup>91</sup> che si occupi della ristrutturazione dei debiti «misti»<sup>92</sup>, l'interprete non può che ricercare nel sistema (costituito dalla legge n. 3 del 2012 e dal CCII) eventuali strumenti di salvaguardia che potrebbero essere impiegati per tutelare le ragioni dei creditori esclusi dal piano<sup>93</sup>.

Il creditore estraneo a piano, al quale certamente non può essere richiesto di dare l'assenso alla propria esclusione<sup>94</sup>, può piuttosto opporsi al piano del consumatore predisposto dal comune debitore. L'art. 12 bis, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l'art. 70, comma 9, del CCII, riconoscono, infatti, non solo al creditore, ma anche a «*qualunque altro interessato*» (qualità certamente riferibile ai creditori estranei)<sup>95</sup> la facoltà di contestare la convenienza del piano perché, ad esempio, predisposto in pregiudizio delle loro ragioni<sup>96</sup> o addirittura in frode alle stesse<sup>97</sup>.

---

<sup>91</sup> Anche il CCII nulla prevede al riguardo, riproponendosi anche nel nuovo ordinamento concorsuale le stesse problematiche: L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 701 e s., che parla giustamente di un'altra occasione persa.

<sup>92</sup> A livello comunitario, la recente Direttiva UE n. 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.06.2019, riguardante i «*quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione*», all'84° Considerando prevede che «*I debiti personali e professionali che non possono essere ragionevolmente distinti, ad esempio quando un bene è usato nel corso dell'attività professionale dell'imprenditore nonché al di fuori della stessa, dovrebbero essere trattati in un'unica procedura. Qualora gli Stati membri dispongano che tali debiti siano sottoposti a procedure d'insolvenza diverse, è necessario coordinare le varie procedure. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di scegliere di trattare tutti i debiti dell'imprenditore in un'unica procedura*»; ed all'art. 24 dispone poi che «*Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura. Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura*». Reputa la previsione del CCII (art. 2, comma 1, lett. e) sull'accessibilità al piano del consumatore da parte del socio illimitatamente responsabile per la ristrutturazione dei soli debiti personali, in netto contrasto con le indicazioni comunitarie (contenute nella proposta di direttiva comunitaria del 2016) per le quali il debitore dovrebbe accedere ad un'unica procedura concorsuale, sia per i debiti da «consumo», che per i debiti societari, L. D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, cit., 702 e s., ove ulteriori riferimenti.

<sup>93</sup> Uno spunto ricostruttivo in tal senso è offerto da Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit., ove ulteriori riferimenti.

<sup>94</sup> A. CRIVELLI, op. ult. cit., 72.

<sup>95</sup> Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit.; A. CRIVELLI, op. ult. cit., 73.

<sup>96</sup> Giudica il rimedio insoddisfacente, P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, cit., 1285, per il quale, nel caso di opposizione per ragioni di convenienza proposta dal creditore non consumeristico, che per definizione è escluso dal piano, il giudice non potrebbe mai omologarlo, in quanto il creditore opponente nulla riceverebbe dalla esecuzione del piano (rispetto all'alternativa liquidatoria), il quale pertanto per lui non sarebbe mai conveniente.

<sup>97</sup> Per uno spunto in tal senso, cfr. Trib. Verona, 09.05.2018, cit., per il quale il Tribunale, nel valutare la meritevolezza del socio illimitatamente responsabile, deve verificare anche l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori della società partecipata dal socio debitore (nella specie una s.n.c.); critico sul punto, P. LUCCI, *Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da sovraindebitamento*, cit., 954.

Un'ulteriore forma di protezione delle ragioni (anche) del creditore escluso è poi costituita dal giudizio di meritevolezza, che il giudice è chiamato a compiere in maniera sommaria già nella fase di ammissione e, poi, in maniera più approfondita e penetrante - come esposto nel § 2 - in quella della omologazione (art. 12-bis, comma 3 della legge n. 3 del 2012 e art. 69 CCII)<sup>98</sup>. Affinché in concreto i creditori esclusi possano però contestare il piano e il giudice accertare la meritevolezza del consumatore (in sede di ammissione e/o omologazione), è necessario che negli elenchi allegati alla proposta di piano (art. 9 della legge n. 3 del 2012 e art. 67, comma 2, CCII) vengano riportati anche i debiti<sup>99</sup> e i beni rimasti fuori dalla procedura<sup>100</sup>. Stesse indicazioni dovrebbero essere riportate anche nella relazione particolareggiata dell'OCC che deve accompagnare la domanda del consumatore prevista dall'art. 9, comma 3 bis, della legge n. 3 del 2012 e dall'art. 68, comma 2, del CCII, che costituisce - come noto - indispensabile ausilio perché il tribunale possa accertare la meritevolezza del debitore e la fattibilità del piano<sup>101</sup>.

E', pertanto, ancora una volta il filtro di meritevolezza - che come già esposto rappresenta nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore il contraltare all'assenza dell'approvazione dei creditori<sup>102</sup> - a costituire presidio a garanzia delle ragioni di tutti i creditori, comunque, «interessati» (d)al piano del consumatore<sup>103</sup>.

Dott. Giuseppe POSITANO

---

<sup>98</sup> A. CRIVELLI, op. ult. cit., 98.

<sup>99</sup> E' infatti sulla base di tali elenchi che l'OCC comunica ai creditori la proposta di piano, con il decreto di fissazione di udienza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 3 del 2012 e art. 70 del CCII.

<sup>100</sup> Diversamente i creditori rimasti estranei non sarebbero informati e non potrebbero nemmeno contestare la convenienza del piano. In tal senso A. CRIVELLI, op. ult. cit., 74.

<sup>101</sup> P. QUARTICELLI, *Il deposito della proposta*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, cit., 31 e ss.; A. CRIVELLI, op. ult. cit., 102, il quale precisa come le conclusioni dell'OCC naturalmente non siano vincolanti per il giudice, il quale potrà (motivatamente) disattenderle sia che siano positive, sia che siano negative.

<sup>102</sup> A. CRIVELLI, op. ult. cit., 98, per il quale è evidente che il legislatore abbia individuato nel penetrante sindacato giudiziale sulle ragioni del sovraindebitamento il principale contrappeso all'essenza di voto dei creditori.

<sup>103</sup> Nella stessa direzione v. Cass., Sez. I, 01.02.2016, n. 1869, cit., la quale, però, nella specie ritiene che il consumatore per poter accedere al piano debba avere preventivamente estinto i debiti di tipo professionale o imprenditoriale, eccezion fatta per quelli tributari per i quali esiste(va) un'espressa norma che ne impone(va) l'integrale pagamento nel piano (art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012). Norma - come già riferito - di recente dichiarata incostituzionale da Corte Cost., 29.11.2019, n. 245, cit., nella parte in cui prevedeva la infalciabilità dell'IVA.